

# COMUNE DI MONTEPAONE

## Settore Tecnico-Urbanistica

**ORDINANZA N. 02**

**PROT. N. 365**

**OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione del veicolo tratto di strada di Via Marina con inizio dal civico n. 61 e per ml 10,50.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** che la circolazione lungo la Via Marina si svolge spesso con difficoltà a causa della limitata larghezza della via medesima, della presenza di veicoli in sosta ambo i lati e all'assenza dei marciapiedi;
- **ATTESO** che l'esigua sezione stradale richiede di garantire, in via prioritaria, la sicurezza dei residenti in caso di necessità di intervento da parte degli automezzi di soccorso nella via in argomento, evitando la presenza di ostacoli quali gli autoveicoli in sosta;
- **CONSIDERATO** che la sosta dei veicoli in genere, nello specifico sul tratto di strada di Via Marina con inizio dal civico n. 61 e per ml 10.50, non consente l'accesso al mare e a proprietà private;
- **RITENUTO** necessario, per i motivi di cui sopra, istituire il divieto di sosta permanente e per l'intera durata della giornata, con rimozione del veicolo, sul tratto di strada di Via Marina, con inizio dal civico n. 61 e per ml 10.50;
- **VISTO** l'art. 107 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- **VISTI** gli art. 5, 6 e 7 del decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada".

### ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

- L'istituzione del divieto di sosta permanente h. 24, con rimozione del veicolo, sul tratto di strada di Via Marina, con inizio dal civico n. 61 e per ml 10.50;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale.

### DEMANDA

Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.7, comma 13 e 14, del D.L.gs 285/1992..

### COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

**Montepaone 10.01.2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Geom. Francesco Ficchi)**